

COMUNE DI PALOMBARA SABINA

REGOLAMENTO SCAVI STRADALI

Approvato con delibera C.C. n.83 del 28/12/2005
Modificato con deliberazione C.C. n. 68 del 28/09/2006

COMUNE DI PALOMBARA SABINA PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO SCAVI STRADALI

TITOLO I DELLE LICENZE

ART. 1

Chiunque voglia eseguire scavi stradali deve chiedere l'autorizzazione al Servizio LL. PP. del Comune di Palombara Sabina.

Per scavo s'intende qualsiasi apertura temporanea del suolo pubblico o del suolo stradale privato, effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere.

ART. 2

La domanda per eseguire scavi deve essere redatta su carta legale diretta al responsabile LL. PP. ed essere sottoscritta dal privato, Ente o Società, in persona del Rappresentante legale, che ha interesse all'esecuzione delle Opere nel suolo pubblico o stradale privato; nel caso di domanda avanzata da Enti o Aziende, la domanda dovrà essere sottoscritta da Funzionario all'uopo regolarmente delegato.

Nel caso di scavi aperti da Aziende o Enti gestori dei pp. ss., alla domanda dovrà essere allegata apposita relazione, firmata dal Tecnico a ciò abilitato per Legge, con la quale si illustrino le modalità dell'intervento e se ne giustifichino i motivi ed i tempi di cui al punto 2 dell'art. 3. Il Rappresentante Legale ed il Tecnico suindicato assumono ogni responsabilità in merito a quanto sopra.

ART. 3

La domanda dovrà:

- 1) Specificare generalità e domicilio del richiedente e, nel caso di persone giuridiche, specificare: ragione, sede sociale e generalità del legale rappresentante;
- 2) Indicare lo scopo per cui si vuole aprire lo scavo e la sua precisa indicazione, le dimensioni che dovrà avere lo scavo stesso, specificando le opere che si vogliono eseguire nel suolo ed i mezzi da impiegare, le superfici di suolo pubblico o gravate da servitù di uso pubblico da occupare durante l'esecuzione dei lavori ivi incluse le aree di cantiere, indicando, per ciascuna di esse, estensione dei tempi presunti di occupazione.
A tal fine la domanda dovrà essere corredata di elaborati grafici (planimetria e sezioni quotate) in numero e scale tali da individuare l'Opera da eseguire.
- 3) Precisare la data di inizio ed il tempo che si intende impiegare per eseguire i lavori, tempo che dovrà essere contenuto entro i limiti strettamente indispensabili, tenuto conto di tutte le esigenze contingenti, con particolare riguardo a quelle del traffico.
- 4) Indicare il nominativo del tecnico qualificato, abilitato per legge, cui viene affidato l'incarico della Direzione dei Lavori e le conseguenti funzioni e responsabilità. Detto tecnico dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico. Nel caso di scavi aperti da Enti o Aziende Gestori di pp. ss. potrà

essere indicato, quale responsabile della Direzione dei Lavori, il competente Ufficio Tecnico Aziendale e la domanda dovrà essere controfirmata dal responsabile di detto Ufficio. L'incarico di Direttore dei Lavori non potrà essere affidato a tecnico dipendente dell'Impresa cui verrà commissionata, da parte dei predetti Enti o Aziende, l'esecuzione dei lavori di competenza.

- 5) Riportare la seguente dichiarazione: Si accettano le penali specificatamente indicate nel terzo comma dell'art. 27 del Regolamento Scavi Stradali.

L'ubicazione dello scavo e le modalità di esecuzione delle opere devono essere prescelte in modo da arrecare il minor disturbo possibile al traffico ed alle alberature esistenti, effettuando prospezioni e accertamenti preliminari, che necessari o richiesti dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

L'accertamento per conoscere l'ubicazione delle canalizzazioni, dei manufatti sotterranei sarà fatto a cura del richiedente, presso gli Uffici competenti – che forniranno le notizie in loro possesso – ovvero a mezzo di indagini dirette, debitamente automatizzate a norma dell'art. 1, a sua cura e spesa e sotto la sua esclusiva responsabilità.

ART. 4

- a) Scavi richiesti da privati:

- I lavori di apertura e riempimento dello scavo saranno eseguiti a cura ed a spese del privato.

- Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinata al versamento:

- 1) dei diritti per l'istruttoria – da versare all'atto della domanda – per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nonché degli altri diritti dovuti per legge o per atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale;
- 2) di una somma corrispondente all'importo presunto della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico;
- 3) di una somma, a titolo di collaudo finale del corpo stradale;

- b) Cavi aperti da Aziende o Enti Gestori di pp. ss. :

L'apertura ed il riempimento dello scavo, nonché il ripristino della pavimentazione saranno eseguite direttamente a cura e spese del titolare dell'Autorizzazione.

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato:

- 1) ai versamenti delle somme di cui ai punti 1) e 2) della precedente lettera a);
- 2) alla effettuazione di due depositi cauzionali con fidejussione bancaria e/o assicurativa nella misura che verrà determinata dall'Ufficio Tecnico Comunale. Detti depositi verranno costituiti:
 - il primo a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, per eventuali danni alle opere comunali e della eventuale esecuzione di ufficio per lavori in danno;
 - il secondo a garanzia di eventuali penalità per trasgressioni alle condizioni dell'Autorizzazione.

I depositi di cui sopra saranno svincolati secondo le modalità di cui all'art. 11.

- 3) al versamento di una somma forfettaria per ml. di scavo, quale ristoro all'Amministrazione degli oneri di collaudo di cui all'art. 25 lettera "D" già stabilita con delibera di giunta.

ART. 5

L'ufficio Tecnico Comunale fisserà la data di inizio dei lavori e potrà modificare la durata indicata dal richiedente per l'esecuzione dei lavori stessi.

All'atto del rilascio dell'Autorizzazione, l'Ufficio Tecnico Comunale competente, dovrà pertanto, confermare la congruità del tempo di lavorazione richiesto nella domanda, ovvero modificare detto tempo, di esonero, ove ritenuto necessario per motivi contingenti, con particolare riguardo a quelli del traffico.

ART. 6

E' altresì facoltà dell'Ufficio Tecnico, per ragioni di interesse pubblico, revocare o sospendere le Autorizzazioni accordate o i lavori iniziati, nonché stabilire un ordine di successione alle varie domande per rotture del suolo stradale. Ove i lavori siano già stati iniziati, il Titolare della Autorizzazione dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla chiusura dello scavo, nei termini fissati dall'Ufficio Tecnico, senza diritto a rivalsa.

ART. 7

Quando si procederà a parte dell'Amministrazione Comunale al completo rifacimento della pavimentazione stradale o alla costruzione di una nuova strada, l'Ufficio Tecnico Comunale competente né darà tempestiva notizia agli Enti esercenti di pp. ss. e agli altri interessati, eventualmente a mezzo stampa o manifesti, affinché possano giovare dell'occasione per effettuare lavori di propria competenza, che comportino comunque la manomissione del suolo stradale.

A tal fine le domande per il rilascio della relativa Autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine indicato nell'avviso.

Salvo casi imprevedibili e di assoluta e riconosciuta urgenza, non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per rottura del suolo stradale, prima che siano decorsi quattro anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione generale della pavimentazione di strade già esistenti, aventi particolare importanza ai fini del traffico anche per motivi contingenti, o dall'ultimazione dei lavori di costruzione di nuove strade di pari importanza.

Nel caso in cui, a seguito dei lavori da eseguire da parte di una delle aziende che gestiscono i pp. ss. , fosse necessario procedere a lavori di sistemazione generale o di sostanziale rifacimento di una strada o di un tronco di essa, l'Amministrazione Comunale ne darà comunicazione agli altri Enti o Aziende, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, invitandole ad eseguire eventuali lavori di pertinenza entro un periodo di tempo che verrà indicato dalla Amministrazione stessa.

Trascorso detto periodo non sarà concessa autorizzazione se non dopo quattro anni o due anni nel caso di strada di minore importanza ai fini del traffico, dalla ultimazione dei lavori di sistemazione del manto stradale, salvo casi imprevedibili di assoluta e riconosciuta urgenza.

Il benessere , nei casi di imprevedibilità ed urgenza previsti dai precedenti commi, sarà rilasciata dal Sindaco o dall'Assessore all'uopo delegato, fatto salvo quanto riportato al successivo articolo 12 per i casi di urgenza conseguente a guasti da ricercare o riparare.

ART. 8

Le autorizzazioni saranno rilasciate, su parere dei competenti Uffici Comunali, sempre subordinatamente alle condizioni generali del presente Regolamento ed alle condizioni tecniche speciali che, di volta in volta, potranno essere stabilite dai predetti Uffici.

ART. 9

Il tempo concesso con l'Autorizzazione per l'esecuzione dei lavori potrà essere prorogato, su parere favorevole dei competenti Uffici Comunali, unitamente per cause non prevedibili e su richiesta motivata e documentata.

Le proroghe dovranno comunque essere richieste almeno tre giorni prima della scadenza; in caso contrario l'interessato dovrà ottenere, a tutti gli effetti, Nuova Autorizzazione.

ART. 10

Nei casi di urgenza riguardanti guasti da ricercare o riparare, gli interessati, ove gli Uffici Comunali competenti siano chiusi, potranno aprire gli scavi solo previa comunicazione a Comando VV. UU. competente.

Tale comunicazione dovrà essere regolarizzata presso l'Ufficio Comunale competente entro le ore 14.00 della prima giornata lavorativa successiva.

ART. 11

Scavi aperti da Enti o Aziende gestori del pp. ss.

Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale del collaudo delle Opere di Ripristino degli Scavi, si procederà ai conteggi di conguaglio dei versamenti di cui all'art. 4 – lett. B) punti 1), 2), 5), conseguentemente:

- nel caso di conguaglio favorevole al Titolare dell'Autorizzazione si provvederà alla restituzione a quest'ultimo delle somme versate in eccedenza, la restituzione avverrà a mezzo apposito provvedimento utilizzando i fondi appositamente impegnati con provvedimento deliberativo proposto dall'Ufficio Comunale competente;
- nel caso di conguaglio favorevole all'Amministrazione il Titolare dell'Autorizzazione sarà tenuto al versamento di quanto risultante dai conteggi dell'Ufficio Comunale, entro giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del predetto Ufficio.

In caso di inadempimenti l'Amministrazione si riavvarrà sulle somme eventualmente ancora disponibili sui depositi cauzionali di cui all'art. 4 lettera b, punto 2) versamenti per la specifica autorizzazione o per altra autorizzazione, previo provvedimento deliberativo predisposto dall'Ufficio competente.

In caso di insufficienza anche di detti depositi cauzionali, l'Amministrazione si riavvarrà a termine di legge.

TITOLO II

DELLA COMPETENZA DEI LAVORI

ART. 12

L'apertura e il riempimento degli scavi viene eseguita a tutta cura e spesa dei Titolari dell'Autorizzazione della Ditta pp. ss. Il ripristino della pavimentazione stradale, come previsto dall'art. 4, verrà eseguito: nel caso di scavi aperti dalle Aziende dei pp. ss. a cura e spese delle Aziende stesse.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà peraltro disporre per l'esecuzione immediata, a mezzo Impresa di Manutenzione delle strade comunali ed a spesa del Titolare dell'Autorizzazione, di lavori di emergenza, quali posa in opera di transenne, lumi, segnaletica ed altri lavori urgenti ed indifferibili in relazione a lunghi tempi ed esigenze di sicurezza o di circolazione. Di quanto eseguito ne verrà data pronta comunicazione al Titolare dell'Autorizzazione.

Analogamente l'Ufficio Tecnico Comunale, ove rilevi, successivamente alla riconsegna all'uso pubblico dell'area relativa allo scavo, cattive esecuzioni dei lavori eseguiti dal Titolare dell'Autorizzazione, diffiderà i Titolari a eseguire i necessari lavori di ripristino, assegnando un termine perentorio per l'esecuzione dei lavori medesimi, decorso il quale provvederà all'esecuzione dei lavori, in danno del Titolare dell'Autorizzazione, a mezzo dell'Impresa di Manutenzione delle strade comunali.

Nei casi in cui i lavori da eseguire presentano caratteristiche di emergenza di cui al terzo comma, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà immediatamente secondo la procedura in detto comma indicata.

ART. 13

Il ripristino della pavimentazione stradale a spese dei Titolari delle Autorizzazioni dovrà estendersi, oltre che alla zona propria dello scavo, anche alle zone laterali, in quella misura che l'Ufficio Tecnico Comunale giudicherà necessaria al perfetto riordinamento della pavimentazione stessa.

I titolari delle autorizzazioni restano responsabili, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e delle degradazioni che si verificano sullo scavo a causa dei lavori da essi eseguiti, sia dopo il ripristino della pavimentazione stradale, sia dopo l'accertamento di regolare esecuzione di cui all'art. 5 per fatti sopravvenuti e vizi occulti imputabili al riempimento dello scavo o al ripristino della pavimentazione.

ART. 14

Il conteggio dell'importo dei lavori eseguiti dal Comune per conto dei titolari dell'autorizzazione o in danno degli stessi, sarà fatto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale in base ai prezzi del contratto di appalto in vigore tra il Comune e la Ditta che ha eseguito i lavori detto importo sarà aumentato del 20% per spese generali. Il titolare dell'autorizzazione sarà inoltre tenuto al rimborso di eventuali diritti per legge o per atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di lavori non contemplati in dette tariffe e contratti, od eseguiti in economia dall'Ufficio Tecnico Comunale, la liquidazione sarà fatta dal medesimo ufficio in base a prezzi risultanti da apposite analisi, aumentati del 20% per spese generali e degli oneri per eventuali diritti di cui al precedente comma.

Nel caso di lavori di emergenza o eseguiti in danno dagli Enti o Aziende gestori del pp. ss. l'Ufficio Comunale competente invierà ai titolari delle autorizzazioni i "conti lavori" comprensivi di IVA, redatti in base ai prezzi di cui al 1 e 2 comma del presente articolo. Detti conti saranno gravati dall'aumento del 20% per spese generali e degli eventuali di cui al 1 e 2 comma.

L'Ufficio Comunale provvederà al pagamento delle imprese appaltatrici dell'importo corrispondente al conto lavori, comprensivo di IVA, con apposito provvedimento.

L'Amministrazione si rivarrà di quanto corrisposto all'Impresa nonché di quanto dovuto per spese generali e per eventuali diritti, sul primo deposito cauzionale di cui all'art. 5 – lett. B – punto 3).

TITOLO III

DELLA CONDOTTA DEI LAVORI

ART. 15

Nella esecuzione dei lavori, i Titolari delle Autorizzazioni, dovranno attenersi alle norme del presente Regolamento, alle prescrizioni e norme per l'applicazione della tariffa comunale dei prezzi delle opere e forniture, vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori e per quanto in essi non previsto, alle disposizioni degli altri Regolamenti Comunali, nonché alle prescrizioni impartite dalle competenti Sovrintendenze e dal competente Ufficio Comunale, all'atto del rilascio dell'Autorizzazione.

ART. 16

Il lavoro, per il quale si è ottenuto l'autorizzazione, dovrà essere continuativo, qualunque ne sia la natura e lo scopo, salvo che non sia stato altrimenti autorizzato per iscritto dall'Ufficio Comunale competente.

Qualora particolari esigenze lo consiglino il predetto Ufficio, durante il corso dei lavori, potrà ordinare che gli stessi siano effettuati a turni continuativi di giorno e di notte, anche diversamente da quanto previsto nell'Autorizzazione.

Nella esecuzione di tali lavori, sia di giorno che di notte, dovranno essere adottate tutte le possibili cautele per arrecare il minimo disturbo anche alla quiete pubblica.

Per esigenze di servizio l'Ufficio competente potrà sospendere i lavori per il tempo ritenuto necessario. In tal caso la durata dell'autorizzazione si intenderà automaticamente prorogata in egual misura.

ART. 17

I lavori di escavazione del piano stradale dovranno eseguirsi per tratti non maggiori di mt. 15 ove si tratti di riparazione o costruzione di fogne, non maggiori di mt. 40 nel caso di canalizzazioni, tenendo presente quanto è prescritto nell'art. 18 e salvo particolari deroghe autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale per motivazioni tecnologiche o di sicurezza. Il lavoro non potrà essere proseguito nel tratto successivo se non dopo che si sia ripristinato quello precedente.

ART. 18

Sarà cura dei Titolari delle Autorizzazioni assicurare il transito veicolare verso gli ingressi esistenti e da un marciapiede all'altro, in punti opportuni. I suddetti Titolari dovranno inoltre assicurare il passaggio dei veicoli, ove non sia espressamente stato autorizzato dal Sindaco lo sbarramento della strada.

ART. 19

I lavori dovranno essere eseguiti con ogni cautela, ivi compresa l'apposizione delle prescritte segnalazioni, in modo da garantire a pieno l'incolumità pubblica ed evitare qualsivoglia danno a persone e cose. Nella zona dei lavori, dovrà essere chiaramente esposta tabella da quale risulti la natura dei lavori, la direzione lavori e, nel caso di Aziende, l'Ente Gestore. Inoltre dette aperture, fuori dell'orario di lavoro, debbono anche essere ricoperte in modo adeguato e, occorrendo, riempite provvisoriamente con terra. Ugualmente devono essere illuminati gli scavi alle estremità dei vari tratti e, ove necessario, nei punti intermedi. L'Ufficio Tecnico Comunale potrà anche richiedere che gli scavi più pericolosi siano idoneamente sorvegliati, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, durante le ore non lavorative.

ART. 20

In tutti i casi in cui occorra attraversare manufatti ed aree private il titolare dell'autorizzazione, prima di iniziare qualsiasi lavoro, dovrà prendere sotto la propria esclusiva responsabilità, accordi con proprietari delle aree e manufatti. L'attraversamento o, comunque, la manomissione dei manufatti comunali interessanti il sottosuolo non è di regola consentito, salvo speciale autorizzazione, da rilasciarsi in casi eccezionali, subordinatamente all'impegno, da parte del richiedente, di osservare tutte le particolari condizioni che saranno stabilite dagli Uffici competenti. L'autorizzazione che comporti la costituzione di servitù nel sottosuolo dei giardini comunali e delle aree patrimoniali in genere, non potrà essere rilasciata se non previa apposita concessione amministrativa, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

ART. 21

Per condotta dei lavori relativi all'apertura ed al ripristino degli scavi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere ed il rispetto delle situazioni ed alberature preesistenti, in conformità delle normative vigenti e di quanto indicato dall'art. 15.

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- A) Apertura degli scavi L'esecuzione degli scavi dovrà essere realizzata con pareti verticali, evitando per qualsiasi motivo – anche in caso di allacciamenti laterali e

condutture esistenti o di lavori simili – strapiombi e sgrottamenti. A tal fine dovranno essere impiegate per il taglio verticale delle pareti, idonee apparecchiature. Le

pareti degli scavi dovranno essere, ove necessario, adeguatamente sbadacciate secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge e/o comunque ogni qualvolta necessario per la stabilità dello scavo, anche in relazione alle esigenze della circolazione veicolare. Nelle strade di notevole transito e di larghezza limitata l'Ufficio Tecnico

Comunale potrà disporre l'impiego dei mezzi materiali da pavimentazione stradale e quelli dello scavo eventualmente da riutilizzare vengono trasportati in luoghi appartati e recintati, ove disponibili, che dovranno essere indicati dall'Ufficio stesso.

In relazione a situazioni particolari l'Ufficio potrà anche disporre il trasporto allo scarico dei materiali di pavimentazione e delle terre provenienti dallo scavo riutilizzabili.

Dovranno sempre essere trasportate tempestivamente allo scarico le terre esuberanti a seguito della costruzione di manufatti o della posa nello scavo di condutture e di relativi apparecchi. Ove il

titolare dell'autorizzazioni non preveda, nei casi summenzionati, con la dovuta tempestività al trasporto allo scarico dei materiali, gli Agenti Comunali potranno elevare contravvenzione e, nel giorno successivo, perdurando l'ingombro, potrà essere disposto il trasporto di ufficio a spese del titolare dell'autorizzazione.

B) Posa in opera di condutture e canalizzazioni 1. La posa in opera di condutture, canapi elettrici, telefonici e simili dovrà essere eseguita secondo le normative vigenti ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale, a profondità tale da consentire un riempimento il cui spessore valutato dalla generatrice superiore della canalizzazione o dal manufatto di protezione della stessa – quando questo è presente – non dovrà di norma essere inferiore ad 1(un) metro. I canapi elettrici, anche se del tipo armato, dovranno essere protetti con materiali o manufatti idonei al fine di poterli facilmente individuare.

2. I manufatti di conduzione e le canalizzazioni dovranno, a spese dei titolari delle autorizzazioni, essere segnalati con appositi indicatori tubolari di altezza pari a 50 cm e diametro pari a 5 cm, con targhetta di acciaio o di ferro (15cm*10cm) in cui sia indicata la profondità dello scavo, lo spessore e/o diametro del cavo depositato e/o del condotto realizzato, il nome dell'azienda e/o ente realizzatore, il numero di autorizzazione comunale. Tali indicatori tubolari dovranno essere apposti all'inizio (il primo indicatore tubolare dovrà riportare anche l'indicazione metrica dello scavo totale) e alla fine dello scavo (l'ultimo indicatore tubolare dovrà riportare la direzione fine dello scavo) ed ogni 100 metri per scavi superiori a tale lunghezza.

C) Ripristino degli scavi Le modalità tecniche di ripristino dei cavi verranno stabilite, di volta in volta, dai competenti Uffici Comunali, in relazione alle esigenze specifiche e tenendo conto delle normative generali di seguito specificate.

C-1) Riempimento degli scavi Il riempimento dei cavi dovrà avvenire con la massima cura, utilizzando unicamente pozzolana, sabbia o terre di risulta idonee e ricalzando adeguatamente le condutture, i canapi ed i loro accessori. Il riempimento dovrà essere eseguito a strati di spessore non superiori a cm. 30 ben compattati, in modo da evitare assestamenti nel tempo; nell'ultimo strato del riempimento è comunque per uno spessore non inferiore a cm. 40, alla pozzolana e alla sabbia dovrà essere aggiunta una adeguata quantità di legante così da garantire la massima incomprimibilità sotto il transito veicolare.

Le prove AASHO, che potranno essere richieste dall'Ufficio Tecnico Comunale o dal collaudatore, che dovranno essere eseguite a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, non dovranno fornire risultati per la prova AASHO modificata inferiori al 90% per gli strati profondi e al 95% per lo strato superiore; conseguentemente non dovranno manifestarsi nel tempo, sul suolo stradale, né risalti né avvallamenti.

Nel caso di cavi aperti da Aziende dei pp. ss. , il riempimento dello scavo potrà essere eseguito subito dopo l'ultimazione dei lavori relativi ai sottoservizi previa constatazione da parte della D.L. dell'Azienda, della regolare esecuzione delle opere e del non danneggiamento di alberature e dei manufatti delle opere e del non sottosuolo, comunali e non, restando ogni responsabilità civile e penale in proposito a carico del titolare dell'Autorizzazione.

C-2) Ripristino della pavimentazione stradale Il ripristino della pavimentazione stradale nel caso di scavi aperti dalle Aziende dei pp. ss. , dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti con pavimentazione del tutto identica a quella preesistente a qualora trattasi di pavimentazione non più adottate dall'Amministrazione Comunale migliorativa della stessa.

Il rifacimento del manto stradale, sia esso in conglomerato bitumoso, in asfalto colato, in selciato ecc., dovrà risultare di superficie sufficientemente maggiore rispetto a quella dello scavo, così da garantire il collegamento a perfetta regola d'arte con la rimanente pavimentazione, e ciò tenuto conto anche della esistenza di scavi o di ripristini contigui. La maggiorazione della superficie di ripristino della pavimentazione stradale sarà quella indicata dal competente Ufficio Tecnico Comunale all'atto del rilascio dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo di più ampi ripristini ove la situazione dei luoghi al termine del lavoro di riempimento dello scavo, lo richieda.

Nel caso di pavimentazioni ripristinate da Aziende dei pp. ss. , l'Ufficio Comunale potrà fare eseguire a cura e spesa

della medesima saggi e prove per verificare le caratteristiche della pavimentazione ripristinata e dei materiali impiegati.

D) Responsabilità ed oneri

D -1) Disposizioni generali

La

responsabilità civile e penale per tutto quanto possa derivare dalla esecuzione dei lavori di cui alle precedenti lettere A, B, C rimane a carico del titolare della Autorizzazione, per tutto il periodo relativo alla durata dei lavori stessi e fino alla riconsegna al Comune delle aree stradali interessate dagli scavi; la riutilizzazione dell'area per uso pubblico potrà avvenire solo dopo completata l'Opera di Ripristino della pavimentazione stradale.

La

data di riconsegna sarà comunicata all'Ufficio Comunale per scritto e con congruo anticipo dal titolare dell'autorizzazione.

Nella comunicazione

dovrà essere precisata l'area stradale effettivamente interessata dallo scavo ed i relativi tempi di occupazione del suolo pubblico.

La comunicazione dovrà essere controfirmata al

Direttore dei Lavori che assumerà la responsabilità degli elementi ivi riportati e dovrà altresì affermare che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le norme di cui al 1 comma dell'art. 15 del presente Regolamento, nonché in aderenza alle prescrizioni particolari contenute nell'autorizzazione. Fino alla riconsegna il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere sul luogo le recinzioni, i transennamenti, la segnaletica, i lumi e quanto necessario per garantire la pubblica incolumità.

Il titolare dell'autorizzazione, dal momento della riconsegna dell'area interessata dallo scavo e fino all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale del collaudo dei lavori relativi agli scavi (nel caso di scavi aperti da Aziende o Enti Gestori di pp. ss.), a seguito della comunicazione dell'Ufficio Comunale e previa intesa o autorizzazione dello stesso, dovrà tempestivamente intervenire per eliminare la situazione di pericolo o i difetti conseguenti ai lavori eseguiti, per ripristino o per riempimento dello scavo; l'Ufficio Comunale potrà fissare il tempo per l'inizio e l'ultimazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, degli interventi a ciò necessari; non ottemperando il titolare dell'autorizzazione, nei termini suddetti, il ripristino potrà essere effettuato dall'Amministrazione in danno al titolare.

D-2) Disposizioni particolari per scavi aperti a cura degli Enti o Aziende Gestori di pp. ss.

Entro il

trecentotrentacinquesimo giorno dalla riconsegna dell'area interessata dello scavo per l'uso pubblico, il titolare dell'autorizzazione dovrà far pervenire all'Ufficio Comunale comunicazione di accertamento della regolare esecuzione dei lavori, firmata dal Direttore dei Lavori; a detta comunicazione dovrà essere allegato il verbale di visita di accertamento eseguito dal Direttore dei Lavori, non prima di 300 (trecento) giorni dalla riconsegna dell'area al Comune per l'uso pubblico.

Il Comune si

riserva la facoltà di far conoscere, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, eventuali osservazioni in merito ai lavori e di richiedere, se del caso, gli interventi necessari, assegnando i tempi di esecuzione di esecuzione degli stessi. In tale ipotesi il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere ad interventi ultimati, nuova comunicazione di regolare esecuzione sulla quale il Comune potrà formulare eventuali osservazioni secondo la procedura e le modalità sopra specificate.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non

esegua gli interventi di cui sopra nei termini prescritti, l'Ufficio Comunale provvederà all'esecuzione dei lavori in danno del titolare.

TITOLO IV

ONERI – SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22

I Titolari dell'Autorizzazione sono tenuti al pagamento dei diritti, tasse e contributi, stabiliti per l'occupazione permanente del suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico.

Le occupazioni permanenti del sottosuolo per la costruzione di locali destinati ad usi diversi dalle intercapedini (intendendosi per tale un vano per l'aerazione dei muti perimetrali dei fabbricati) potranno essere consentite con apposita concessione amministrativa fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

ART. 23

Qualora i titolari delle autorizzazioni non si attengono alle norme del presente Regolamento ed alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il rilascio delle Autorizzazioni stesse, fermo restando le sanzioni e le penali di cui all'art. 27, l'Amministrazione Comunale potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca dell'autorizzazione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei Titolari stessi.

ART. 24

Nell'esecuzione dei lavori i titolari delle autorizzazioni dovranno rispettare i manufatti, le canalizzazioni dei pp. ss. o dai privati e le alberature esistenti e saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni comunque causati. L'accertamento di regolare esecuzione dei lavori, di cui agli articoli 4 e 21 del Regolamento, non esonera i Titolari dell'Autorizzazione da tale responsabilità né la diminuisce per danni che si verificano anche dopo la chiusura degli scavi, i conseguenza dei lavori eseguiti.

ART. 25

Le autorizzazioni sono sempre revocabili o prorogabili da parte del Comune che non assume alcun impegno per quanto concerne la loro durata. I Concessionari al sottosuolo dovranno spostare, rinnovare, rialzare o abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura, ove ciò risulti necessario per l'esecuzione di lavori comunali o per qualsiasi altra esigenza per la quale occorrerà al comune di variare l'andamento di tali opere di canalizzazioni. Il Comune non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente subiti dalle canalizzazioni e dalle altre opere di Enti o di privati, per effetto dei lavori stradali eseguiti anche per suo conto o per effetto di acque correnti o stagnanti nel sottosuolo o per frane eventuali o per manomissioni e simili.

ART. 26

I funzionari degli Uffici Tecnici e quanti altri autorizzati faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento ed, in caso di violazione, ove abilitati, eleveranno contestazione. L'Amministrazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 27, si riserva il diritto di ritirare l'autorizzazione e di provvedere d'ufficio a spese del titolare della stessa. Il provvedimento d'ufficio sarà sempre applicato, ove si tratti dello sgombero delle strade e del riempimento dello scavo e relativo al ripristino della pavimentazione, nel caso in cui i titolari predetti non eseguano i relativi lavori con la dovuta sollecitudine e nel rispetto di tutte le norme prescritte.

ART. 27

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento quando la legge non disponga altrimenti, saranno punite con l'ammenda prevista dall'art. 196 del T.U. della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 3.3.1934 n. 383 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 107 della predetta legge le contravvenzioni delle disposizioni del presente Regolamento possono essere definite dal contravventore all'atto stesso della contestazione, mediante versamento della somma che sarà stabilita con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Oltre alle suddette sanzioni pecuniarie, saranno previste le seguenti penali in natura civilistica fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

1. per lavori eseguiti in difformità dalle prescrizioni contenute nella autorizzazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione tecnica dello scavo, sia per quanto riguarda il relativo ripristino:
 - penale di € 60,00 per ogni mq intero (escluse eventuali frazioni di superficie oggetto dell'intervento eseguito in difformità);
2. per lavori eseguiti oltre il termine fissato nell'autorizzazione:
 - penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione;
3. per scavi le cui dimensioni eccedono quelle autorizzate:
 - se la lunghezza dello scavo supera quella autorizzata maggiorata del 10% penale di € 100,00 per ogni ml intero (escluse quindi le frazioni di metro), eccedente la lunghezza autorizzata, come sopra maggiorata.

La penale di cui al punto 3) non si applica quando trattasi di interventi di emergenza per eseguire opere di manutenzione su impianti preesistenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 31.01.2006, l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto ad informare la cittadinanza e le aziende fornitrici di pp. ss. della sua approvazione.